

| |
|-------------|
| V° CENSURA |
| 29 GEN 2016 |
| CC.Sassari |



UFFICIO DI SORVEGLIANZA

NOVARA

N. 1801/2015 SIUS

DECR 2016/252

NULLA OSTA AL TRATTENIMENTO DELLA CORRISPONDENZA (art. 18 ter comma 5 L. 8 aprile 2004 n. 95)

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letti gli atti con cui la Direzione della Casa C.le di Novara in data 12.07.2014 ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, al trattenimento di una missiva in arrivo, rif. pratica n. 154/2014/R.V./A, nei confronti del detenuto ATTANASIO Alessio, nato in Siracusa in data 16.07.1970, attualmente ristretto presso la Casa C.le di Sassari, sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis comma 2 O.P., sottoposto al visto di controllo sulla corrispondenza;

Premesso che la missiva ha come mittente RISTRETTI ORIZZONTI, via Due Palazzi, 35/a - 35136- Padova, e contiene una copia della rivista "Ristretti Orizzonti" n. 2 del mese di marzo - aprile 2014;

Premesso che questo Magistrato, con provvedimento in data 19.09.2014 in atti, considerato che il regolamento interno dell'Istituto di Novara - reparto 41bis - non consentiva (e non consente) la ricezione di riviste dall'esterno, se non sotto forma di abbonamento sottoscritto dalla Direzione dell'Istituto, aveva disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Macerata, considerato che il detenuto era stato trasferito presso la Casa C.le di Ascoli Piceno, al fine della valutazione secondo le norme regolamentari dell'Istituto di Ascoli Piceno;

Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Macerata disponeva il trattenimento della missiva, trattandosi di rivista la cui ricezione dall'esterno non risultava consentita;

Premesso che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in sede di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dal detenuto, trattandosi di missiva trattenuta dall'Ufficio censura del carcere di Novara, dove egli era all'epoca ristretto, e trasmetteva gli atti a questo giudice per la decisione in merito;

Considerato che il regolamento interno dell'Istituto di Novara - reparto 41 bis, vieta la ricezione di riviste dall'esterno (Articolo 31 Generi ed oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione TABELLA A), prevedendo che "I libri possono essere acquistati tramite il Mod. 72 e gli abbonamenti di quotidiani e riviste potranno essere sottoscritti direttamente dalla Direzione o dall'impresa di mantenimento";

Rilevato che del trattenimento è stata data comunicazione al detenuto;

Rilevato che copia degli atti è stata inoltrata all'Autorità giudiziaria;

| |
|-------------|
| V° CENSURA |
| 29 GEN 2016 |
| CC.Sassari |

Premesso che in questa sede occorre valutare se confermare o meno i provvedimenti dell'Amministrazione Penitenziaria;

Rilevato che il trattenimento si è reso necessario in considerazione del suddetto divieto di ricezione della rivista dall'esterno, come nella fattispecie, in ossequio alla circolare ministeriale (n. 0434055-2011 del 16.11.2011) sulle modalità di ricezione ed inoltro di libri e riviste per i detenuti nonché di sottoscrizioni di abbonamenti a giornali e riviste;

Considerato che il regolamento dopo la sua approvazione da parte del Ministro è stato posto a conoscenza di tutta la popolazione detenuta nel reparto 41 bis;

Considerato che la decisione di ripristinare la circolare ministeriale è stata condivisa all'unanimità dalla commissione per l'emaneazione del regolamento, composta ai sensi dell'art. 16 O.P., tenuto conto delle oggettive difficoltà di controllo della corrispondenza da parte dell'ufficio censura (già invero oltremodo gravato nel vaglio delle centinaia di lettere in arrivo ed in partenza nei confronti della popolazione detenuta nel reparto a regime differenziato che a Novara ospita quasi 70 detenuti) ma soprattutto della sentenza della Suprema Corte del 23.09.2013 che ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e del Ministro della Giustizia tramite l'Avvocatura dello Stato sull'ordinanza del Magistrato di Reggio Emilia che aveva disapplicato le disposizioni relative alle limitazioni nelle modalità di ricezione ed inoltro da parte dei detenuti 41 bis di libri e riviste tramite pacco nonché di sottoscrizioni di abbonamenti a giornali e riviste;

Considerato che ad avviso della Suprema Corte "risulta evidente" che le regole introdotte dal Dap hanno "l'espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di testi, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all'esterno messaggi cifrati". "Con l'introduzione delle suddette regole - prosegue il verdetto - non viene limitato in alcun modo il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo";

Considerato che secondo la Suprema Corte "Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni avvengano per il tramite della direzione dell'istituto o dell'impresa incaricata della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un'opportuna riservatezza sul luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P.. Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con le finalità di questo regime".

Prosegue la Corte rilevando ancora che "Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi del regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione";

Considerato che durante i lavori di preparazione del nuovo regolamento, la commissione ha orientato le modifiche al regolamento preesistente tenendo conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, cercando, nei limiti del possibile, di addivenire a soluzioni condivise e tese a creare uniformità di trattamento per tutti i detenuti e quindi anche per quelli provenienti da altri istituti, che avevano avuto pronunce da parte della magistratura di sorveglianza e della Corte di Cassazione. Le motivazioni della Suprema Corte contenute nella sentenza citata, condivise dalla commissione e da questo giudice, hanno ripristinato la circolare ministeriale, che garantisce altresì uniformità di trattamento per tutti i detenuti sottoposti al regime speciale;

Ritenuta l'opportunità di disporre il Nulla Osta al provvedimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

P.Q.M.

V. l'art. 18 ter comma 5 O.P.;

DISPONE

IL NULLA OSTA al trattenimento disposto in data 12.07.2014, riferim. pratica n.154/2014 R.V./A., nei confronti di ATTANASIO Alessio, in epigrafe generalizzato.

MANDA LA CANCELLERIA PER

La comunicazione del trattenimento al detenuto.
La comunicazione del presente provvedimento alla:
Direzione della Casa C.le di Novara.
DAP

Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo
Roma -sez. di Polizia Giudiziaria-
Procura della Repubblica di Novara

Novara, li 21 gennaio 2016



MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
(Dott.ssa Lina Di Domenico)

Depositato in cancelleria 21-1-16

Il Cancelliere

Direzione Casa Circondariale Sassari
UFFICIO MATRICOLA

In data **2.6 GEN. 2016** alle ore **11.04** ho
notificato il provvedimento all'interessato mediante
consegna di copia in duplice esemplare.
Il Ricevente.....



L'UFF. o Ag. di P.A.